



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 112/22/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MEDIA GROUP S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “CANALE 16”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 20, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 luglio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per*



le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Piemonte del 7 gennaio 2001, n. 1, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Piemonte;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Piemonte le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Piemonte, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, con nota prot. n. 2097 del 2



febbraio 2022, inoltrata tramite PEC in pari data, ha richiesto alla società MEDIA GROUP S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale “CANALE 16 – LCN 16”, la registrazione integrale della programmazione mandata in onda dalla suddetta emittente dalle ore 00:00 del 13 dicembre 2021 alle ore 24:00 del 19 dicembre 2021, fissando il termine di sette giorni per trasmettere il materiale richiesto. Preso atto che, pur a seguito di ripetuti tentativi di contatto telefonico con la citata società non andati a buon fine, nessun riscontro veniva fornito alla richiesta del 2 febbraio 2022, il CO.RE.COM. Piemonte, con atto n. 2/2022 del 10 marzo 2022, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società MEDIA GROUP S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Deduzioni della società

La società MEDIA GROUP S.r.l. – cui il citato atto di contestazione n. 2/2022 del 10 marzo 2022 è stato notificato in data 14 marzo 2022 – con nota prot. n. 1516 del 18 marzo 2022 ha chiesto l’archiviazione del procedimento rappresentando quanto segue: *“Media Group S.r.l., con la presente memoria difensiva, contesta i verbali di sorteggio del 15/11/2021 e del 02/02/2022 nonché la prodromica delibera n. 22/2021 del 14/05/2021 in quanto manifestamente nulli e contrastanti con tutti i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione nonché i principi di buona fede, correttezza, lealtà ed uguaglianza, come verrà in seguito dettagliatamente illustrato. A seguito di specifico accesso agli atti presentato dopo aver subito l’ennesima estrazione in sede di attività di “monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale” così come previsto nel Compendio di cui al Registro Ufficiale AGCOM n. 8578 del 07/12/2017, il Corecom Piemonte inviava la nota pec del 03/03/2022 in cui allegava la seguente documentazione: 1) propria delibera n. 22/2021; 2) verbale di sorteggio del 15/11/2021; 3) verbale di sorteggio del 02/02/2022. Ebbene, come risulta sia dalla delibera sopra richiamata che dai verbali di sorteggio de quibus i soggetti da sottoporre al citato monitoraggio e che, pertanto, costituiscono il relativo campione, sono solamente “i Fornitori di servizi media audiovisivi aventi sede legale in Piemonte e i Fornitori di servizi media audiovisivi con sede legale in regione non limitrofa con marchio precedentemente esercito in tecnica analogica.” Pertanto sono inseriti nel campione da sorteggiare esclusivamente le emittenti televisive locali che hanno sede nella regione Piemonte e nelle regioni non limitrofe al Piemonte, come appunto Media Group S.r.l. che ha sede nella regione Lazio. Tuttavia come si evince proprio dall’allegato alla delibera del Corecom Piemonte n. 22/2021, solo 24 dei 52 marchi autorizzati e ricevibili in detta regione (37 in ambito regionale e 15 in ambito provinciale) sono stati inseriti nell’apposito elenco che costituisce il campione da cui estrarre a sorteggio le emittenti da monitorare. A questo punto viene da chiedersi la ragione per la quale le emittenti con sede legale in Lombardia ma autorizzate a trasmettere nel Piemonte siano esentate da ogni controllo e da qualunque monitoraggio solo ed esclusivamente perché hanno la propria sede in una regione limitrofa geograficamente al Piemonte. E’ sufficiente scorrere l’elenco*



delle emittenti che sono riportate dallo stesso Corecom Piemonte nella propria delibera n. 22/2021 per rendersi conto, incredibilmente, di come le emittenti con sede in Lombardia beneficino di tale esenzione. E' quasi banale rilevare che la naturale conseguenza di detta anomala procedura, che estromette alcuni soggetti dall'elenco di quelli che possono essere sorteggiati, consista nella palese ed incontrovertibile disparità di trattamento tra operatori commerciali, tutti titolari del medesimo diritto ed autorizzazione a trasmettere nell'ambito del bacino territoriale del Piemonte. E' assolutamente chiaro, inoltre, che la frequenza e la percentuale della possibile estrazione delle emittenti che vengono costantemente inserite nell'elenco è oggettivamente falsata in quanto sconta la mancata presenza di altri soggetti che trasmettono nella medesima regione. In definitiva così facendo da un lato si privilegiano soggetti che sono sottratti al sorteggio e quindi al relativo controllo e dall'altro si penalizzano quei soggetti che, avendo sede in Piemonte o in una regione non limitrofa, vedono aumentare esponenzialmente la possibilità e la frequenza di essere estratti per il relativo monitoraggio. La domanda che ci si pone è davvero elementare: per quale ragione le emittenti che trasmettono in Piemonte se hanno sede nel Lazio possono essere monitorate se, invece, hanno sede in Lombardia beneficiano di una sorta di immunità? (...). L'unico dato veramente incontrovertibile, a parte la facile ironia che la situazione inevitabilmente cagiona, consiste nel fatto che la procedura adottata dal Corecom Piemonte e sopra descritta, per la Costituzione repubblicana e per le sue Leggi costituisce un vero e proprio abominio giuridico. Infatti è totalmente priva di logica e di razionalità la metodologia applicata dal Corecom Piemonte che, essendo peraltro così manifestamente illegittima ed iniqua, presta anche il fianco a cattivi pensieri che non dovrebbero invece mai inquinare l'agire amministrativo. E' palese la violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione e del principio di uguaglianza ex artt. 97 e 3 della Costituzione nonché del principio di buona fede ex art. 2 bis L. n. 241/1990. Sotto il profilo strettamente giuridico, inoltre, la procedura adottata dal Corecom Piemonte e contestata in questa sede è manifestamente contraria anche alle precise disposizioni dell'AGCOM richiamate in sue molteplici delibere. Riporta testualmente l'AGCOM in ben tre delibere (Delibera AGCOM n. 92/21/CSP, Delibera AGCOM n. 20/21/CSP e Delibera AGCOM n. 3/21/CSP) che "la competenza territoriale dei CO.RE.COM. si radica in relazione al criterio della ricezione del segnale del digitale terrestre, dovendosi intendere la tutela circoscritta ai telespettatori che risiedono nel territorio regionale/provinciale in cui il fornitore di servizi media è autorizzato a trasmettere" (...). Del resto quanto reiteratamente affermato dall'AGCOM appare anche ovvio e certamente non merita particolari commenti: ciò che conta, infatti, è la ricezione del segnale del digitale terrestre all'interno di una determinata area geografica, indipendentemente dalla sede della società che lo trasmette, anche perché questa costituisce l'unica modalità per garantire una applicazione uniforme su tutto il territorio di competenza dei singoli Corecom della normativa vigente in materia. La sussistenza, al contrario, di zone franche e di soggetti per i quali è prevista una sostanziale impunità rappresenta qualcosa di inaccettabile ed intollerabile".

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Piemonte con deliberazione n. 20-2022 del 25 maggio 2022, considerato che nel corso della sua intera articolazione, la memoria difensiva non adduce alcuna giustificazione circa la presunta violazione dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, limitandosi a esprimere osservazioni sulla formazione del campione da monitorare di cui alla propria delibera n. 22 del 14 maggio 2021 e ritenute conseguentemente non pertinenti le osservazioni avanzate nella citata memoria difensiva rispetto a quanto contestato alla società MEDIA GROUP S.r.l., ha proposto di proseguire il procedimento con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Valutazioni dell'Autorità

Al riguardo non si ritiene di poter accogliere la proposta del suddetto Comitato in quanto, sebbene le giustificazioni addotte con la citata nota del 18 marzo 2022 non risultino attinenti, se non indirettamente, ai fatti contestati, tuttavia non risulta dimostrata agli atti la circostanza che costituisce il presupposto della condotta violativa contestata con atto n. 2/2022, ovvero che la società MEDIA GROUP S.r.l. non abbia conservato la registrazione dei programmi mandati in onda da "CANALE 16" nel periodo compreso tra il 13 ed il 19 dicembre 2021 per i tre mesi successivi alla data di trasmissione, come richiesto dalle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Al riguardo si osserva che nonostante l'archivio delle registrazioni dei programmi costituisce un importante strumento di vigilanza imposto agli editori radiotelevisivi anche allo scopo di poter risalire alla programmazione irradiata nel medio periodo e consentire le verifiche di conformità della programmazione alla normativa vigente da parte degli Organismi preposti, nel caso di specie il mancato riscontro alla richiesta formulata dal CO.RE.COM. Piemonte non risulta di per sé circostanza idonea a costituire valida prova della mancata conservazione della registrazione dei programmi da parte della società MEDIA GROUP S.r.l.;

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti della società MEDIA GROUP S.r.l. per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento avviato dal CO.RE.COM. Piemonte nei confronti della società MEDIA GROUP S.r.l. per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 5 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba